

# PROTOCOLLO D'INTESA\*

## TRA

**Federsanità ANCI**, con sede in Via dei Prefetti, 46 - 00187 Roma (CF 97413840584), rappresentata dal Presidente Angelo Lino Del Favero nato il 16/09/1949 a Valle di Cadore (BL) (CF DLFNGL49P16L590L)

## E

**Mail Express Poste Private**, con sede Via Pascoli, Z.I. C.da Ripoli- 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), P. IVA 01436910671, C.C.I.A.A. di Teramo n. 01436910671, R.E.A. n. 124262, rappresentata dal Dott. Fernando Marsilli, nato a Penne (PE) il 12/06/1952 nella sua qualità di Legale Rappresentante della MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.r.l.,

## PREMESSO CHE

- Federsanità ANCI si configura come una Federazione di Aziende sanitarie locali, di Aziende ospedaliere e di Comuni, rappresentati dalle Conferenze dei Sindaci, rappresentando Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere pubbliche e le relative Conferenze dei Sindaci;
- Federsanità ANCI è da sempre impegnata in progetti che contribuiscono fattivamente al processo di aziendalizzazione, di integrazione dei servizi e di promozione della salute, e, in particolare, nelle seguenti attività:
  - a) nella costruzione e attivazione di rapporti con gli organi dello Stato e delle Regioni, con le Istituzioni, con le forze politiche e le parti sociali per concorrere allo sviluppo della qualità ed efficacia del servizio sanitario e socio- assistenziale nazionale e locale;
  - b) nell'assicurare la rappresentanza delle Aziende associate nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di concorrere alle decisioni pubbliche in materia sanitaria e sociale;
  - c) nell'individuare linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli Enti associati;
  - d) nel promuovere iniziative di studio e di proposta e nell'attivare organismi di assistenza tecnico-giuridica agli associati;
- Federsanità ANCI promuove inoltre lo sviluppo e la crescita dei propri associati attraverso attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni Italiani singoli o associati, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere associate, tese in particolare all'ottimizzazione della spesa.
- Federsanità ANCI persegue i propri obiettivi sia su base nazionale che locale, anche mediante l'organizzazione di convegni e il sostegno a servizi ed eventi dedicati ai propri associati;
- Mail Express Poste Private svolge la propria attività nel settore dei servizi postali per risolvere le esigenze di elaborazione e spedizione della corrispondenza, nello specifico:
  - \*raccomandate con o senza ricevuta di ritorno ( ritiro presso gli uffici; compilazione delle distinte di postalizzazione -sia Mail Express Poste Private che Poste Italiane; compilazione delle cartoline di ricevuta di ritorno- sia Mail Express Poste Private che Poste Italiane; tracking online con localizzazione geografica; registrazione dei dati anagrafici del destinatario e loro memorizzazione nel sistema di consultazione online di proprietà di Mail Express Poste Private; archiviazione ottica delle ricevute di ritorno nel sistema gestionale Express Poste Private; giacenza gratuita e restituzione resi).
  - \* posta semplice (omologa della Posta Prioritaria di Poste Italiane)
  - \* servizio di stampa, piega e imbustamento
  - \*mailcerta (servizio di elaborazione corrispondenza e consegna a "data certa")
- A Mail Express Poste Private in data 23 gennaio 2008 è stata rinnovata per ulteriori sei anni la licenza individuale per la prestazione dei servizi soprascritti;

## Considerato che

- Mail Express Poste Private intende ampliare il proprio ambito di attività e conquistare nuovi spazi di mercato, anche mediante la promozione della qualità dei servizi forniti presso gli Enti territoriali;
- Mail Express Poste Private ha manifestato interesse a valorizzare le proprie iniziative commerciali e promozionali attraverso il patrocinio di Federsanità ANCI, che rappresenta per la clientela una sicura garanzia di affidabilità dell'azienda e di qualità delle attività gestite;
- Federsanità ANCI è interessata a concedere il proprio patrocinio a Mail Express Poste Private, ritenendo i servizi dalla stessa forniti di particolare interesse per i propri associati e più in generale ritenendo particolarmente conveniente offrire ai propri associati servizi a condizioni di maggior favore.

Tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Premesse**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si danno per note ed accettate dalle Parti.

## **Articolo 2**

### **Finalità dell'Accordo**

2.1 Con il presente Accordo, Federsanità-ANCI intende promuovere presso la rete delle Aziende sanitarie e ospedaliere associate le attività gestite da Mail Express Poste Private relative ai servizi postali.

## **Articolo 3**

### **Impegni delle Parti**

3.1. Mail Express Poste Private si impegna a garantire il costante aggiornamento delle conoscenze normative e delle tecniche operative relative al settore di competenza, al fine di mantenere un elevato standard di qualità nei servizi e di garantire agli associati di Federsanità-ANCI le migliori condizioni di mercato possibili (comunque inferiori al listino ufficiali).

3.2. Federsanità ANCI si impegna, a fronte delle condizioni di particolare favore offerte da Mail Express Poste Private ai propri associati e degli impegni di cui al punto precedente relativamente al contributo che Mail Express Poste Private darà alle conoscenze condivise in materia di servizi postali, a:

\* promuovere attraverso i propri canali di comunicazione i servizi offerti da Mail Express Poste Private ai propri Associati;

## **Articolo 4**

### **Modalità di esecuzione**

4.1 Le Parti si danno atto che i rapporti tra Mail Express Poste Private e le ASL che decideranno di aderire al servizio offerto da Mail Express Poste Private saranno disciplinati da specifici accordi, raggiunti sotto la responsabilità diretta ed esclusiva delle parti che lo sottoscriveranno e senza alcun coinvolgimento diretto di Federsanità ANCI.

4.2 Allegato al presente accordo c'è il listino valido per gli associati che verrà aggiornato semestralmente o quando Mail Express Poste Private lo riterrà necessario.

## **Articolo 5**

### **Decorrenza e durata**

5.1 Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino a 31/12/2012 con le condizioni scritte all'articolo 3.3 e comunque fino all'eventuale recesso di una di esse, come previsto dal successivo articolo 8.

## **Articolo 6**

### **Principi generali di regolazione del rapporto**

6.1 Le Parti si impegnano al rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale, al fine di non porre in essere alcuna azione pregiudizievole nei confronti dell'altra Parte e dei terzi in genere.

6.2 Le Parti si impegnano a porre in essere ogni cura ed azione per garantire il rispetto dei seguenti principi fondamentali:

(a) corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute da terzi, in modo tale da non falsare la concorrenza;

(b) adozione di pratiche contrattuali nel pieno rispetto dei canoni di correttezza e diligenza.

## **Articolo 7**

### **Buona fede**

7.1 Le Parti dichiarano e riconoscono che le pattuizioni oggetto del presente Accordo sono frutto di una amichevole e ponderata intesa tra di loro raggiunta; pertanto si obbligano — quale impegno di correttezza — ad osservarle lealmente e con spirito collaborativo. Resta fermo il fatto che le Parti non sono vincolate ad alcun rapporto di esclusiva e che si riservano la possibilità di stipulare accordi analoghi con altri soggetti operanti nei settori di competenza delle parti.

7.2 Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Accordo, le Parti si obbligano reciprocamente a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'articolo 1375 del codice civile.

## **Articolo 8**

### **Recesso**

Le Parti convengono sin d'ora che ciascuna di esse potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, comunicando all'altra la propria intenzione tramite raccomandata a/r con un preavviso di almeno 30 gg.

## **Articolo 9**

### **Acquiescenza**

9.1 Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inosservanza di una delle Parti degli impegni di correttezza, lealtà, buona fede ed in generale dei doveri stabiliti dal presente Accordo, non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti che li prevedono o tacita rinuncia ai diritti spettanti all'altra Parte in virtù delle suddette previsioni.

## **Articolo 10**

### **Interpretazione e invalidità parziale**

10.1 Il presente Accordo dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del presente Accordo, esse intendono ragionevolmente perseguire.

10.2 Nel caso in cui una o più previsioni del presente Accordo dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullate, le rimanenti previsioni del presente Accordo rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo originariamente voluto dalle Parti.

## **Articolo 11**

### **Modifiche, integrazioni e specifiche**

11.1 Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente Accordo — che si rendesse necessaria e/o opportuna — potrà essere apportata esclusivamente per iscritto di comune accordo tra le Parti medesime.



11.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e/o specifiche saranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Accordo, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi all'Accordo medesimo.

## **Articolo 12**

### **Riservatezza**

12.1 Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

12.2 Le Parti si impegnano, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

12.3 L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche a periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Accordo e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgati da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

## **Articolo 13**

### **Comunicazioni**

13.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Articolo 14**

### **Controversie — Componento bonario**

14.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo ed alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dovrà essere risolta amichevolmente, obbligandosi le Parti ad assumere un comportamento responsabile e bonario quale principio immanente nella collaborazione oggetto del presente Accordo.


Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Per Mail Express Poste Private

L'Amministratore


Fernando Marsilli



per Federsanità ANCI

Il Presidente

Angelo Lino Del Favero



\*tra Federsanità – Anci e Mail Express Poste Private